



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
COREUTICA E MUSICALE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO – UFFICIO VI

Prot. n. 2143

del 4-6-2009

Al Presidente della Federazione
Italiana Dottori in Scienze della
Produzione Animale F.I.D.S.P.A.
C. da San Pietro 74
82030 Pampisi (Benevento)


OGGETTO: Richiesta di ripristino della figura dello zoonomo e relativo reinserimento nella sezione B dell'Albo dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali.

Con riferimento alla nota in data 14 novembre 2008, prot. 245, relativa all'oggetto, poiché la problematica esposta può essere risolta esclusivamente con un intervento legislativo, questo ufficio ha inoltrato la richiesta della S.V. al competente Ufficio legislativo di questo Ministero, che con la nota che si allega in copia, ha espresso il proprio parere in merito.

Successivamente la questione è stata sottoposta all'attenzione dell'On.le Ministro delle cui valutazioni l'ufficio è in attesa.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Assunta Cioffi

Protocollo per una
19.1.2009
al



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. J.R/76/A.S/09

Roma, 16/01/09

Alla Direzione Generale per l'Università
- Ufficio VI
c.a. Dott.ssa Assunta Cioffi

S E D E

Oggetto: D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 – Sentenza del Consiglio di Stato n. 1233 del 22 marzo 2005 – Nota della Direzione generale per l'università del 18 dicembre 2008, prot. n. 4702.

Con riferimento alla nota di codesta Direzione indicata in oggetto, con la quale si chiede a questo Ufficio di esprimersi sulla possibilità di ripristinare la figura professionale dello zoonomo e sulla situazione di coloro che, avendo sostenuto il relativo esame di Stato, richiedono il rilascio del titolo di abilitazione professionale, si osserva quanto segue.

Con riguardo alla prima questione, si condivide sull'opportunità di proporre una norma che individui un adeguato sbocco professionale per i laureati nella classe 40 di cui al d.m. n. 509/1999 e nella classe L38 di cui al d.m. n. 270/2004, sbocco che potrebbe anche concretizzarsi nel ripristino della figura professionale dello zoonomo così come delineata nella nota del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi del 15 dicembre 2006, prot. n. 4147/2006. In ogni caso, trattandosi della disciplina di competenze professionali, risulta necessaria l'approvazione di una disposizione di rango legislativo, la cui proposta potrebbe essere messa all'attenzione dell'On.le Ministro.

Per quanto concerne l'altra questione, occorre ricordare che l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, quale è – dal punto di vista formale – un regolamento, opera *ex tunc*, ovvero retroattivamente. Ciò implica che l'Amministrazione non può procedere al rilascio del titolo di abilitazione alla professione di zoonomo anche nei confronti di coloro che hanno superato il relativo esame di Stato precedentemente all'annullamento, da parte del Giudice amministrativo, delle disposizioni del d.P.R. n. 328 del 2001 istitutive della figura professionale dello zoonomo.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO